



ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 “DELLA GENGA – ALIGHIERI”

Via don Pietro Bonilli 8, Spoleto - Cod. Fiscale 93023310548

Tel. 0743/49858-776624 - email pgic842001@istruzione.it – pec pgic842001@pec.istruzione.it

OGGETTO: Integrazione Contratto di Prestazione d'Opera Professionale prot. n. 00047 del 04/01/2023 relativo ad un incarico di supporto psicologico con un esperto psicologo esterno

Tra l'ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 “DELLA GENGA - ALIGHIERI”, con sede legale in Spoleto (PG), Via Don Pietro Bonilli 8, CF 93023310548 nella persona del legale rappresentante, Prof. Massimo Fioroni, Dirigente Scolastico *pro tempore*, nato a Perugia (PG) il 25/12/1966 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto

e la **Dott.ssa MARIA BUZI**, CF BZUMRA56M63H501B, nata a Roma (RM) il 23/08/1956, residente a Fiumicino (RM) in Via Portovenere n. 51, ma elettivamente domiciliata in Spoleto, P.zza della Misericordia n. 2, di seguito anche indicata come “l'esperto”.

PREMESSO CHE

- a) con nota prot. 1746 del 26/10/2020 il MI, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, ha trasmesso il Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi ed il Ministero dell'Istruzione, prot. 003 del 16/10/2020, e ha fornito le indicazioni operative cui le Istituzioni scolastiche, pur nell'ambito della propria autonomia, sono tenute a conformarsi per l'attivazione del suddetto servizio di supporto psicologico;
- b) l'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
- c) l'art 43, c 3, del Regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129/2018, che fa divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- d) per la suddetta motivazione non è stato possibile per l'Istituto ricorrere alle risorse professionali del proprio corpo docente per l'incarico in oggetto;
- e) la nota 26/10/2020 prot. 1746 del MI dispone “l'impossibilità, per tutta la durata dell'incarico, da parte degli psicologi selezionati, di stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico”;

- f) con nota prot. n. 381 del 4 marzo 2022 il MI ha assegnato a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria integrativa pari ad € 1614,56 allo scopo di dare continuità al supporto psicologico fornito agli alunni e, in particolare, agli studenti e alle famiglie esuli ucraini;
- g) il Regolamento d'istituto per gli incarichi agli esperti esterni, approvato dal Consiglio d'istituto con Delibera n. 64 del 29/10/2020 disciplina la fase pubblicistica della procedura comparativa e la fase privatistica della stipula del contratto di prestazione d'opera intellettuale con l'esperto esterno, ai sensi degli articoli 2230ss. del Codice civile;
- h) tra l'Istituto scrivente e l'esperto psicologo dott.ssa Maria Buzi è attualmente in essere il Contratto prot. n. 00047 del 04/01/2023, relativo ad attività di supporto psicologico a favore degli alunni, dei genitori e del personale scolastico, che prevede n. 40 ore di incarico professionale con durata fino al 30 giugno 2023;
- i) con Determina ns. prot. n. 6184 del 31/05/2023 il Dirigente scolastico ha decretato l'integrazione del Contratto in oggetto con ulteriori n. 20 ore di attività di supporto psicologico, agli stessi patti e condizioni ivi previsti;

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione d'opera professionale, le cui le premesse ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

o o o

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

1.1 Con il presente incarico l'Istituto comprensivo Spoleto 1 "Della Genga – Alighieri" richiede una serie di interventi di sostegno volti ad aiutare gli allievi, nonché i genitori e il personale della scuola, docente e non docente, nel percorso formativo, in un'ottica di benessere scolastico ed extrascolastico in senso lato. Il progetto si rivolge a tutti gli alunni dell'Istituto, ed in particolare agli studenti ed alle famiglie esuli ucraini.

1.2 L'intervento richiesto con il presente contratto consiste in un'attività di supporto psicologico ad opera di un professionista esterno e rivolto a tutto il personale, agli alunni e ai genitori con interventi individuali e/o di gruppo.

1.3 Gli obiettivi dell'incarico sono volti:

- a favorire il benessere scolastico in senso lato;
- a offrire un sostegno psicologico e di aiuto nell'affrontare le problematiche della crescita adolescenziale.

1.4 L'intervento di assistenza e consulenza psicologica si rivolge a tutti gli studenti dell'Istituto, alle loro famiglie e al personale scolastico, docente e non docente, sia come attività di supporto individuale, sia a classi intere su richiesta del Consiglio di classe, ai genitori e al personale della scuola.

ART. 2 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

2.1 L'attività dovrà essere svolta nei plessi scolastici dell'Istituto comprensivo Spoleto 1 "Della Genga Alighieri", oppure da remoto, secondo tempi e modalità da concordare con i referenti di plesso ed il Dirigente scolastico.

2.2 L'esperto psicologo si impegna a rispettare gli incontri, le modalità e le fasi dell'attività, a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme dell'organizzazione scolastica indicando il calendario che intende osservare. Tale programma potrà subire variazioni dal punto di vista dell'organizzazione, in relazione alle esigenze dei docenti.

2.3 L'esperto psicologo, al termine dell'attività, si impegna a fornire per iscritto all'Istituto una dichiarazione contenente le date e le ore dell'avvenuta prestazione e una relazione finale, debitamente firmata.

2.4 L'esperto psicologo è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni

ricevute nell'ambito del suo incarico professionale che, per le sue specifiche caratteristiche, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né determinerà l'insorgenza di alcun rapporto di lavoro subordinato.

ART. 3 DURATA DELL'INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO

La durata della presente integrazione contrattuale è di complessive n. 20 ore, e dovrà essere resa a decorrere dal momento della stipula del presente contratto con termine il 30/06/2023.

ART. 4 COMPENSO

4.1 Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di € 800,00 (milleseicento/00) per 40 ore di attività (€ 40,00/h) al lordo dell'IVA se dovuta, e onnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

4.2 La prestazione, in quanto di natura occasionale, non dà diritto al trattamento di fine rapporto, non è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995. n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, non rientra nel campo di applicazione INAIL.

4.3 Ai sensi dell'art. 7 comma 6 Dlgs. 165/2001 il corrispettivo sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo.

4.4 La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della fattura/nota di addebito emessa alla fine delle attività di competenza del progettista. Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica:

- fattura elettronica;
- relazione finale sulle attività svolte;
- Timesheet attestante la regolare effettuazione della prestazione a firma del dirigente scolastico;
- Dichiarazione relativa alla posizione fiscale e previdenziale;
- Richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito con indicazione di titolarità del conto, nome istituto e IBAN

4.5 L'Istituto potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 71 del DPR 445/2000).

ART.5 RISOLUZIONE

5.1 In caso di inadempimento da parte dell'esperto che non derivi da causa di forza maggiore, l'Istituzione Scolastica si riserva il diritto di risolvere il contratto con effetto immediato.

5.2 In tal caso, l'Istituzione scolastica procederà ad erogare il compenso corrispondente all'attività resa, parametrato al numero di ore effettivamente rendicontate dall'esperto.

ART.6 CONTROVERSIE E REGISTRAZIONI

6.1 Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e segg. del Codice civile.

6.2 In caso di inadempimento dell'esperto si applicano le disposizioni sulla risoluzione del contratto contenute nel Libro IV, Titolo II, Capo XIV del Codice civile.

6.3 Le parti stabiliscono che eventuali divergenze dipendenti dall'interpretazione e/o applicazione del presente contratto saranno definite ricorrendo, in primo luogo, ai canoni della collaborazione e della buona fede.

6.4 Per le controversie non altrimenti definibili ai sensi del precedente comma il Foro competente è quello del Tribunale di Spoleto.

ART.7 TUTELA DELLA PRIVACY

L' Istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 e dell'art.13 del D. LGS 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti

dall'esperto o acquisiti dall'Istituto scolastico saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra chiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità, a soggetti istituzionali cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

ART. 8 – RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere per giusta causa, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo all'esperto il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

ART. 9 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

10.1 Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto, l'esperto non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri enti o persone, o divulgarlo con pubblicazioni se non previa espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico, indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico.

10.2 Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui l'esperto entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di che trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

L'esperto assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico. Il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Spoletto, 31 maggio 2023

L'esperto psicologo
Dott.ssa Maria Buzi

Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fioroni